

IUC (IMU-TASI-TARI), QUADRO RIASSUNTIVO

Il complesso quadro delle imposte locali scaturito dalla legge di stabilità richiede continui sforzi di memoria solo per tenere a mente gli elementi essenziali dei diversi tributi dovuti, scadenze *in primis*. Di seguito si ricordano allora gli elementi essenziali della IUC, la sedicente imposta unica comunale che in realtà – dietro la propria tranquillizzante definizione – nasconde tre distinti tributi, diversi fra loro anche in quelle parti (come i termini di versamento) che ben avrebbero potuto essere uniformate, per ridurre i disagi dei cittadini.

IMU

Per l'IMU, passata la scadenza del 16 giugno per il pagamento della prima rata (pari al 50% di quanto dovuto per il 2014, determinato applicando aliquote e detrazioni stabilite per il 2013), il prossimo appuntamento è previsto per il **16 dicembre**, con il pagamento del saldo dell'imposta, da determinarsi sulla base di quanto deciso dai Comuni per il 2014.

TASI

Se il Comune non ha inviato deliberazioni TASI al Dipartimento delle Finanze entro il 23 maggio (per la pubblicazione sul sito delle Finanze entro il successivo 31 maggio), il versamento della prima rata del tributo deve essere effettuato entro il **16 ottobre**. A tal fine, i Comuni devono inviare le delibere alle Finanze entro il **10 settembre**, per la pubblicazione delle stesse entro il **18 settembre** sul sito delle Finanze.

Nel caso in cui il Comune non invii delibere TASI entro il 10 settembre, l'imposta è dovuta applicando l'aliquota di base pari all'1 per mille e dovrà essere versata in un'unica soluzione entro il **16 dicembre**.

Sempre nel caso di mancato invio della delibera TASI entro il 10 settembre nonché in caso di mancata determinazione della percentuale da porre a carico dell'occupante (fra il 10 e il 30%), la Tasi dovuta dall'occupante "è pari al 10% dell'ammontare complessivo del tributo, determinato con riferimento alle condizioni del titolare del diritto reale".

TARI

Quanto alla TARI (la nuova tassa sui rifiuti), la legge prevede che sia ogni singolo Comune a stabilire le relative scadenze, "prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TASI".